

**T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 1 aprile 2016, n. 108**, Comune di Paglieta – disciplina degli usi civici

Ai sensi dell'*art. 29 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766* sussiste la giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici in relazione a tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di uso civico; sussiste viceversa quella del Giudice Ordinario nei casi in cui a valle di tale procedimento sussistano questioni di tipo paritetico (tra cui quella in ordine alla individuazione dei soggetti tenuti all'adempimento di una prestazione pecuniaria, già computata in esito alla conclusione del procedimento di affrancazione). Sussiste quella del Giudice amministrativo qualora invece il rapporto pubblicistico in contestazione non riguardi *ex professo* ma solo *incidenter tantum* la liquidazione, valutazione e l'accertamento degli usi civici, oppure si tratti di contestare *ex ante* la legittimazione procedimentale dell'Autorità procedente.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)